CAMERA DEI DEPUTATI N. 1510

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BECCHETTI

Legge quadro in materia di usi civici

Presentata il 13 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! —Scopo della presente proposta di legge è la predisposizione di un testo che avesse di mira l'obiettivo essenziale del recupero della certezza del diritto, attraverso l'accertamento dei diritti collettivi eventualmente ancora esistenti, la legittimazione delle situazioni pregresse e la previsione di un adeguato sistema di pubblicità.

Naturalmente, la riflessione è partita dall'analisi del quadro normativo derivante dalla nota legge 16 giugno 1927, n. 1766, avente ad oggetto il riordinamento degli usi civici e dal successivo regolamento per la esecuzione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Occorre premettere la generale distinzione tra usi civici e diritti di promiscuo godimento su terre aliene, cioè di proprietà di privati, e su terre di proprietà demaniale, comunale o di altri enti collettivi, dalla quale scaturisce una radicale differenza di trattamento giuridico in ordine alla disponibilità del fondo che ne è gravato.

L'appartenenza alla prima categoria, infatti, comporta l'alienabilità a qualsiasi titolo del terreno gravato, anche prima dell'affrancazione del canone livellario, data la natura essenzialmente privatistica di quest'ultimo: in tal caso, ovviamente, l'alienazione non riguarderà la piena proprietà, ma la proprietà con lo specifico gravame enfiteutico, che il cessionario potrà affrancare in ogni tempo.

Per contro, l'inerenza dell'uso civico a terreni di proprietà pubblica, alla luce della citata legge n. 1766 del 1927, determina una sistemazione giuridica, che ha dato luogo a quattro tipi fondamentali di *status* dei terreni in oggetto:

1) terreni non assegnati a categoria;

2) terreni assegnati alla categoria A) (articolo 11, primo comma, lettera *a),* e

articolo 12 della citata legge n. 1766 del 1927);

3) terreni assegnati alla categoria B) (articoli 11, primo comma, lettera *b),* 13, 19, 20 e 21);

4) terreni la cui occupazione è stata già legittimata (articoli 9 e 10).

Vediamo in sintesi il regime giuridico dei tipi così individuati.

Ebbene solo i terreni di cui al quarto tipo, che costituiscono quantitativamente la minoranza, possono formare oggetto di commercio giuridico; trattasi di fondi già appartenenti ai comuni per proprietà o per avvenuta liquidazione degli usi civici, la cui occupazione da parte degli occupatori abusivi è stata legittimata con l'imposizione di un canone di natura enfiteutica: essi sono liberamente alienabili anche prima dell'affrancazione del canone, avendo il rapporto enfiteutico natura esclusivamente privatistica.

I terreni di cui al primo tipo, quelli non assegnati a categoria, sono assolutamente inalienabili ed inusucapibili prima dell'assegnazione a categoria: infatti è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che la preventiva assegnazione a categoria condiziona il potere autorizzatorio, e si è conseguentemente affermato che in tutti quei casi in cui sono state rilasciate autorizzazioni al mutamento di destinazione o all'alienazione a prescindere dalla preventiva assegnazione a categoria, i relativi atti sono affetti da nullità assoluta.

Ciò perché l'assegnazione a categoria, nello spirito della legge n. 1766 del 1927, serve a determinare se il terreno deve essere destinato ad usi non agricoli, oppure al riparto ed alla assegnazione in enfiteusi ai coltivatori diretti.

I terreni della categoria A, a destinazione boschiva e pascoliva restano inusucapibili, mentre sono alienabili con autorizzazione regionale (vedasi, ad esempio, gli articoli 6 e 7 della legge della regione Abruzzo n. 25 del 1988); i terreni della categoria B, a destinazione agricola vengono ripartiti tra le famiglie di coltivatori diretti, con assegnazione in enfiteusi – però di diritto pubblico – e con obbligo di migliorie e di corresponsione di un canone: questi ultimi terreni, oltre che inusucapibili, sono alienabili e divisibili solo dopo l'affrancazione.

Non vi è chi non veda quanto priva di riscontro nella realtà effettuale sia la configurazione giuridica prospettata, riferita ad economie pre-industriali, se non addirittura curtensi, e quale formidabile ostacolo alla certezza del diritto e del traffico giuridico costituisca il permanere irrisolto di tali situazioni di incerta proprietà: infatti, nella quasi totalità dei casi, quei terreni sono da tempo immemorabile, o quanto meno dal periodo immediatamente successivo al secondo conflitto mondiale, non più utilizzati a vantaggio di collettività o di enti variamente denominati, dei quali tutti il comune oggi può definirsi l'ente esponenziale, ma sono posseduti *animo domini* da privati, che se li sono trasmessi *iure successionis* nell'ambito familiare, o che li hanno negoziati con terzi di buona fede.

In altri casi, quei terreni sono stati inseriti nei piani regolatori comunali in zone a destinazione edificatoria e su di essi sono stati costruiti, in virtù di legittime licenze o concessioni edilizie, singoli edifici o interi quartieri residenziali.

Però a causa della loro peculiare natura di proprietà pubblica in senso lato, tutti gli atti e i negozi giuridici, ad essa inerenti, sono affetti da invalidità che, la si qualifichi nullità o inefficacia di varia natura, è formalmente insanabile anche con il decorso del tempo.

Tale invalidità viene a stravolgere, proprio in nome degli interessi collettivi, le legittime aspettative giuridiche e socioeconomiche della popolazione: infatti, recenti provvedimenti dei commissari per la liquidazione degli usi civici hanno dichiarato la natura civica di rilevanti estensioni di terreno, oggi interessate da insediamenti abitativi di edilizia economica e popolare, con il risultato aberrante di privare del diritto di proprietà dell'abitazione migliaia di cittadini, e ciò in nome di un obsoleto diritto di titolarità civica, che si ritorce contro quelle popolazioni che, secoli addietro, ne

beneficiavano per usi consoni all'economia ed all'assetto sociale di quei tempi e che oggi si vedono frustrate nel diritto alla casa, di gran lunga il più importante nella società contemporanea, dopo quello di libertà.

Non mi pare azzardato affermare che si tratta del caso più eclatante nel quale al nominalismo giuridico di tutela degli interessi collettivi, fa riscontro uno stato di confusione e di incertezza che penalizza proprio quegli interessi, rendendo precario l'esercizio del diritto di proprietà e confliggendo con le esigenze di sviluppo economico e sociale.

Né vale obiettare che il formale mantenimento delle descritte situazioni di proprietà o di godimento collettivo, pur ammettendosene l'obsolescenza sul piano effettuale, varrebbe a scongiurare il pericolo di un uso indiscriminato ed abusivo del territorio: infatti queste esigenze di tutela vengono pienamente soddisfatte, nel diritto moderno, con l'imposizione legislativa di vincoli allo sfruttamento del territorio e dell'ambiente (vedasi la cosiddetta legge Galasso, decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985) o con una rigorosa disciplina dello *ius aedificandi* (vedasi legge n. 47 del 1985), e non già con il permanere dell'antistorica attribuzione di estese superfici del territorio nazionale a non ben precisate, e di rado definitivamente accertate, situazioni di proprietà o di godimento collettivo, peraltro non più esercitate.

In tale stato di cose, le norme alla cui illustrazione sono dirette queste note, mirano innanzi tutto a conseguire un censimento il più possibile completo degli usi civici esistenti, poi a definire in breve tempo le procedure in corso, infine a regolarizzare le situazioni nelle quali, ad un cessato esercizio dell'uso civico, fa riscontro una situazione di proprietà non ancora piena, stante la imprescrittibilità del diritto civico, il tutto con l'obiettivo finale, come dicevo, del recupero della certezza del diritto.

La proposta di legge è divisa in due capi.

Il primo è composto da cinque articoli che fissano i princìpi generali, le competenze regionali, la classificazione e utilizzazione delle terre civiche, le pianificazioni territoriali, la definizione delle procedure pendenti e, soprattutto la procedura della dichiarazione di esistenza degli usi civici.

L'articolo 1 conferma le attribuzioni regionali in materia, definisce i beni civici e conferma che essi sono soggetti a regime di inalienabilità ed imprescrittibilità, vincolati alle destinazioni stabilite dai piani.

L'articolo 2 conferma le competenze regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

L'articolo 3 stabilisce, innanzitutto, il capovolgimento della nota presunzione semplice di demanialità civica, sulla quale si fonda sin dalla legge 12 dicembre 1816 sanzionata da Re Ferdinando I delle Due Sicilie, il dogma dell'inalienabilità e dell'imprescrittibilità, e introduce il fondamentale principio della dichiarazione di esistenza degli usi civici, alla quale sono tenuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge tutti quei soggetti che affermano di vantare un diritto civico su terreni di proprietà non privata (per i quali ultimi l'articolo 7 stabilisce la definitiva liquidazione degli usi civici). Corollario imprenscindibile della procedura descritta nei successivi commi dell'articolo è la conseguenza che decorso il suddetto termine annuale rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi: infatti con tale norma si intende fissare un termine finale alla possibilità di accertamento dell'esistenza di usi civici. Va notato che la procedura conseguente alla dichiarazione di esistenza per l'ipotesi di contenzioso prevede l'intervento in via giurisdizionale del pretore, e del tribunale in sede di gravame, territorialmente competenti, restituendo così la cognizione del giudice naturale alla materia.

Ai fini pubblicitari la dichiarazione di esistenza deve essere registrata con imposta fissa e trascritta nella conservatoria dei registri immobiliari e volturata presso l'ufficio tecnico erariale (UTE) competente.

L'articolo 4 stabilisce il divieto di promuovere accertamenti d'ufficio degli usi

civici, dalla data di entrata in vigore della legge, accertabili solo con la dichiarazione di esistenza e contestualmente l'imposizione del termine perentorio di due anni per la definizione dei procedimenti in corso presso gli uffici commissariali, pena la loro estinzione.

L'articolo 5 impone che i piani territoriali debbano tenere conto della destinazione di uso civico delle terre che ne risultano gravate.

Il capo II, composto di otto articoli, disciplina lo scioglimento delle promiscuità, la liquidazione degli usi civici su proprietà privata, la legittimazione delle situazioni pregresse, sia nella forma della convalida delle occupazioni abusive che in quella dell'affrancazione dei canoni enfiteutici.

L'articolo 6 detta norme per lo scioglimento delle promiscuità tra i vari enti che sono promiscuamente titolari di diritti di civico godimento.

L'articolo 7 dichiara estinti i diritti di uso civico gravanti su terreni di proprietà privata. In sostituzione crea il diritto del titolare alla corresponsione di una indennità e ne determina le modalità di calcolo e l'ammontare.

L'articolo 8 convalida gli atti nulli stipulati dai comuni e dagli altri enti titolari e trascritti anteriormente al 1° gennaio 1996.

L'articolo 9 consente la legittimazione delle occupazioni abusive, purché durino nel complesso da almeno dieci anni; fa divieto di legittimazione per i terreni ubicati in zone vincolate ai sensi della « legge Galasso »; riapre la sanatoria per i fabbricati costruiti sui terreni occupati abusivamente.

L'articolo 10 fissa le procedure per la legittimazione assicurando celerità e certezza attraverso il silenzio assenso, la pubblicità delle definizioni, il ricorso al pretore. Stabilisce, inoltre, che la legittimazione si effettui mediante atto notarile da registrarsi ad imposta fissa e in esenzione INVIM, da trascrivere e volturare presso gli uffici competenti, con effetto sanante di tutte le invalidità, relative ai titoli precedenti, derivanti dalla natura civica dei terreni: in sostanza la semplice trascrizione dell'atto di legittimazione, senza altre condizioni, produce l'effetto sanante di cui al sesto comma dell'articolo 2652 del codice civile.

L'articolo 11 determina i criteri per il calcolo del canone, fissando diversi parametri di calcolo a seconda che si tratti di terreni agricoli o non agricoli; stabilisce che il canone può essere affrancato moltiplicandolo per 15.

L'articolo 12 convalida gli atti di divisione, alienazione e cessione a qualunque titolo di terreni quotizzati assegnati in enfiteusi, viziati per mancata affrancazione, la quale ultima viene consentita anche in assenza di migliorie, moltiplicando per 15 il canone enfiteutico.

L'articolo 13 è norma finale di chiusura abrogativa di tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge e contiene delega di potestà regolamentare attuativa al Governo.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. Le norme del presente capo costituiscono i princìpi fondamentali in materia di conservazione, tutela e gestione dei beni civici, definiti al comma 3 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Restano ferme le attribuzioni spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dei rispettivi statuti.

3. Ai fini della presente legge sono beni civici i beni dell'originario demanio civico, comunque denominati, appartenenti a qualunque titolo ad una comunità di abitanti ed i beni provenienti dall'attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del relativo regolamento per la esecuzione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

4. I beni di cui al comma 3 sono soggetti a regime di inalienabilità ed imprescrittibilità dei relativi diritti e sono vincolati alle destinazioni stabilite in base a piani deliberati dagli enti gestori ed approvati dalla regione.

ART. 2.

(Competenze regionali).

1. In attuazione delle funzioni ad esse trasferite dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel rispetto delle disposizioni della presente legge, le regioni disciplinano, con proprie leggi, le funzioni amministrative ad esse trasferite, privilegiando le finalità di tutela e conservazione del territorio e di salvaguardia dell'ambiente e delle risorse agro-silvo-pastorali.

2. In particolare compete alle regioni:

a) approvare il programma di utilizzazione dei beni civici che tenga conto della vocazione del territorio, della tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle esigenze delle comunità locali. Le regioni procedono alla programmazione in collaborazione con gli enti territoriali interessati;

b) dettare norme relative alle associazioni agrarie degli utenti di usi civici al fine di garantirne la funzionalità, la gestione democratica e la partecipazione. A tale scopo le leggi regionali prevedono i casi e le procedure per la formazione di nuove associazioni, nonché per l'accorpamento e per la estinzione di quelle esistenti;

c) dettare norme per la migliore gestione del patrimonio da parte degli enti titolari allo scopo di realizzare le finalità indicate al comma 1 e nel programma di cui alla lettera *a)* e di assicurare una gestione dei beni civici compatibile con le finalità di tutela del territorio e dell'ambiente;

d) attuare la vigilanza e la tutela dei beni civici e della loro gestione nonché la vigilanza sulle associazioni agrarie e sugli enti titolari;

e) disciplinare i casi e le forme di delega alle amministrazioni provinciali ed ai comuni.

3. Appartiene alla competenza degli enti di gestione l'amministrazione patrimoniale, economica ed ambientale dei propri patrimoni, nel rispetto degli obblighi di legge, dei diritti dei singoli associati e delle direttive programmatorie.

ART. 3.

(Dichiarazione di esistenza degli usi civici).

1. Chiunque eserciti o pretenda di esercitare diritti di uso civico su terreni di proprietà di enti pubblici o privati, o di collettività comunque denominate, qualora

siano tuttora in esercizio, o il cui esercizio sia cessato da meno di venti anni, è tenuto a farne dichiarazione al sindaco del comune ove è sito il terreno, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per la generalità degli abitanti le dichiarazioni sono fatte dal sindaco o dal legale rappresentante dell'associazione degli utenti ove esista.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia fatta alcuna dichiarazione, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi.

4. La dichiarazione di esistenza dei diritti di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione della natura e dell'estensione dei diritti medesimi, dei dati catastali atti ad identificare il terreno su cui si esercitano e del proprietario di esso, dei mezzi di prova della loro esistenza e del loro attuale esercizio; per i diritti non in esercizio, non è ammesso altro mezzo di prova se non quello documentale.

5. Copia della dichiarazione di esistenza è affissa nell'albo pretorio del comune, ove è sito il terreno oggetto del diritto, per sessanta giorni, ed è inserita nel foglio annunzi legali della provincia entro i trenta giorni successivi, a cura del dichiarante, a pena di inammissibilità.

6. Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione nel foglio annunzi legali, gli interessati che contestino la dichiarazione di esistenza possono impugnarla avanti al pretore competente per territorio, notificando il ricorso ai controinteressati e al sindaco del comune di cui al comma 5; contro la sentenza del pretore, è ammesso appello avanti la sezione specializzata agraria del tribunale competente per territorio.

7. Copia della dichiarazione di esistenza, munita dell'attestazione del sindaco dell'avvenuta pubblicazione nei modi e termini di cui al presente articolo e dell'inesistenza di impugnative, o del provvedimento giudiziale passato in giudicato, deve essere registrata con imposta fissa e trascritta a favore e contro, rispettivamente, i

soggetti a vantaggio ed a carico dei quali viene riconosciuto il diritto di uso civico.

8. Copia del documento di cui al comma 7 deve essere presentata, a cura dell'interessato, all'ufficio tecnico erariale competente, che opera la relativa voltura, scaricando il terreno in oggetto dalla partita ove è descritto, e caricandolo in una nuova partita, nella quale, successivamente ai nominativi dei titolari dei diritti esistenti, viene riportato il nominativo del titolare, seguito dall'indicazione del diritto di uso civico o di promiscuo godimento riconosciutogli.

9. Su proposta degli enti titolari, i beni di cui al comma 1 sono distinti in tre categorie:

a) categoria A: terreni utilizzati o utilizzabili come bosco e pascolo;

b) categoria B: terreni utilizzati o utilizzabili per colture agrarie e attività connesse;

c) categoria C: terreni suscettibili di altre utilizzazioni che interessino la collettività proprietaria.

10. Le regioni possono autorizzare l'ente titolare a mutare le destinazioni originarie solo per aree limitate e per la realizzazione di opere pubbliche. Per le opere da realizzare sui terreni per i quali è stata mutata la destinazione è necessario il visto di impatto ambientale, al fine di garantire che esse non arrechino danni al demanio residuo.

11. Per i terreni classificati nelle categorie A e C, le regioni possono autorizzare per la realizzazione di opere di cui al comma 10, l'ente titolare ad alienare i beni civici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, solo per fini che non sia possibile realizzare mediante la procedura di mutamento di destinazione.

12. Il mutamento di destinazione e l'alienazione non sono consentiti per i beni civici di cui al comma 4 dell'articolo 9.

13. Per i terreni classificati in categoria B rimangono possibili le utilizzazioni previste dall'articolo 13 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. L'autorizzazione a tali uti-

lizzazioni è concessa all'ente titolare dalla regione.

14. È abrogato l'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

ART. 4.

(Definizione delle procedure pendenti).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non può essere promosso d'ufficio alcun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento.

2. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici devono essere definiti nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine tali procedimenti sono dichiarati estinti.

3. Nei procedimenti in corso per l'accertamento dell'esistenza della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico non è ammesso alcun mezzo di prova se non quello documentale.

ART. 5.

(Pianificazione territoriale).

1. I piani economici, territoriali ed urbanistici di livello regionale, provinciale, comprensoriale, comunale e tutti gli altri piani dotati degli stessi effetti non possono conferire ai beni civici una destinazione diversa da quelle previste dalla presente legge.

2. I piani di cui al comma 1 devono essere accompagnati da planimetrie in cui si evidenziano i beni civici.

CAPO II

ART. 6.

(Scioglimento delle promiscuità).

1. Le promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono sciolte.

2. Quando la comunione è tra comuni, la titolarità completa dei diritti o dei beni civici è attribuita al comune in cui essi sono localizzati.

3. Quando la comunione è tra comune e frazione di diverso comune, la titolarità dei diritti e dei beni civici spetta all'ente nel cui comune essi sono localizzati.

4. Quando la comunione è tra comune e frazione dello stesso comune la titolarità dei diritti o dei beni civici spetta al comune.

5. Quando la comunione è tra frazioni di diversi comuni la titolarità dei diritti o dei beni civici spetta alla frazione appartenente al comune in cui essi sono localizzati.

6. Quando le frazioni titolari dei diritti o dei beni civici sono nello stesso comune, la promiscuità si scioglie con l'attribuzione dei diritti o dei beni civici in piena proprietà alla frazione che ne ha la maggiore quota. Nel caso in cui la frazione che ne ha la maggior quota rinunci, la frazione con minori diritti acquisisce i diritti ai beni civici.

7. Il comune o la frazione che acquisisce la titolarità dei diritti o dei beni civici è tenuto a corrispondere al comune o alla frazione che li cede una somma di denaro corrispondente al valore dei diritti ceduti, in base ai criteri dettati dall'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

ART. 7.

(Liquidazione degli usi civici su proprietà privata).

1. I diritti di uso civico gravanti su terreni di proprietà privata sono estinti dalla data in entrata in vigore della presente legge. In loro sostituzione il soggetto titolare ha diritto alla corresponsione del compenso di liquidazione di cui alla presente legge.

2. Il compenso di liquidazione è dovuto per gli usi civici accertati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato per gli usi civici attestati in via amministrativa da una perizia non opposta e per gli usi civici

ancora in esercizio per i quali il titolare presenti denuncia alla regione ed ai proprietari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Non si ha diritto al compenso di liquidazione se gli usi civici non abbiano costituito oggetto di accertamento con sentenza passata in giudicato o di denuncia ai sensi del comma 2, anche se successivamente ne sia stata acquisita la prova di esistenza.

4. Il compenso di liquidazione è pari al reddito domenicale per la coltura a pascolo moltiplicato per 15.

5. Il compenso di liquidazione, ove sia dovuto, è ridotto a metà per diritti di uso civico cessati almeno venti anni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli a titolo principale il compenso di liquidazione di cui ai commi 4 e 5 è ridotto alla metà.

7. Il proprietario del fondo gravato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, liquida direttamente all'ente titolare il compenso di liquidazione di cui al presente articolo.

8. L'ente titolare, entro e non oltre sei mesi dal ricevimento della liquidazione di cui al comma 7, ove la ritenga errata può respingerla. Contro la decisione dell'ente titolare è ammesso ricorso al pretore competente per territorio.

ART. 8.

(Convalida di atti).

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono convalidati gli atti di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su beni di natura civica, stipulati dai comuni o dagli enti agrari rappresentanti la collettività dei beni, purché trascritti anteriormente al 1° gennaio 1996.

ART. 9.

(Legittimazione di occupazioni abusive).

1. Le occupazioni in atto di terre di uso civico appartenenti ai comuni, alle fra-

zioni, ed alle associazioni agrarie comunque denominate, comprese quelle acquisite per effetto della liquidazione di cui all'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche se verificatesi in contrasto con i divieti di cui all'articolo 21, ultimo comma, della citata legge n. 1766 del 1927, sono legittimate su istanza degli occupanti.

2. La legittimazione di cui al comma 1 è consentita per le occupazioni di terre di uso agricolo o non agricolo che durano da almeno dieci anni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per il calcolo del decennio si somma la durata della occupazione del richiedente a quella dei suoi danti causa.

4. La legittimazione di cui al comma 1 del presente articolo non è consentita per i beni civici che sono ubicati in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, con esclusione di quanto previsto dalla lettera *h)* del quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985.

5. Sono escluse, inoltre, dalla legittimazione i beni civici interessati da attività escavative o dalla presenza di particolari risorse minerarie, e quelli che risultino interclusi o interrompano la continuità del comprensorio di demanio collettivo.

6. Ai fabbricati edificati su terreni di uso civico, costruiti entro il 1° ottobre 1983, si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e le relative domande di sanatoria devono essere presentate entro sei mesi dalla legittimazione di cui all'articolo 10 della presente legge.

ART. 10.

(Procedure di legittimazione).

1. La domanda di legittimazione è presentata dall'occupante al comune o ad

altro ente agrario che rappresenta la collettività proprietaria, di seguito denominati « ente titolare », entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dai titoli comprovanti il diritto alla legittimazione.

2. L'ente titolare, con deliberazione della giunta comunale o del consiglio di amministrazione, decide sulla domanda di legittimazione e determina il canone in base all'articolo 11.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è notificata al richiedente, affissa nell'albo pretorio del comune per sessanta giorni ed inserita nel foglio annunzi legali della provincia.

4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che venga notificato al richiedente il diniego, la legittimazione si intende riconosciuta. Il richiedente provvede a far affiggere nell'albo pretorio del comune per sessanta giorni e ad inserire nel foglio annunzi legali della provincia una dichiarazione sull'avvenuta legittimazione per silenzio-assenso formatosi ai sensi del presente comma.

5. Il richiedente o gli interessati possono impugnare rispettivamente il diniego, la deliberazione di legittimazione od il silenzio-assenso avanti al pretore competente per territorio, secondo i casi, entro sessanta giorni dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione nell'albo pretorio del comune.

6. Per effetto dell'assenso espresso, o del silenzio-assenso formatosi ai sensi del comma 4, o del provvedimento giudiziale passato in giudicato, il legale rappresentante dell'ente titolare effettua la legittimazione mediante atto notarile, con l'intervento della parte interessata.

7. L'atto di legittimazione è soggetto all'imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale, è esente dall'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e deve essere trascritto e volturato a carico dell'ente legittimante; la trascrizione ha effetto sanante delle invalidità, relative ai titoli precedenti, derivanti dalla natura civica dei terreni.

ART. 11.

(Canone e corrispettivo di legittimazione).

1. Il canone enfiteutico dovuto per i terreni legittimati ai sensi dell'articolo 10 è pari al reddito dominicale catastale ai fini dell'imposta sul reddito al momento della domanda di legittimazione con riferimento alla qualità e classe di coltura esistenti alla data di inizio dell'occupazione o concessione.

2. La regione può determinare diversi parametri di calcolo e riduzioni del canone in rapporto ai titoli di possesso, al periodo di occupazione, alla destinazione agricola ed alla qualifica di coltivatore diretto dell'occupatore.

3. Per i terreni non agricoli ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti il canone è pari a dieci volte quello dovuto per il terreno qualora esso avesse conservato la precedente destinazione agricola.

4. Il canone può essere affrancato contestualmente o successivamente alla legittimazione, moltiplicandolo per 15.

ART. 12.

(Affrancazione del canone).

1. Sono convalidati gli atti di divisione, di alienazione o di cessione a qualunque titolo di quote di terre civiche assegnate in enfiteusi ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 16 giugno 1927, n. 1766, che siano viziati per mancata affrancazione e che siano stati trascritti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine della convalida si deve procedere in ogni caso all'affrancazione del canone ai sensi del presente articolo.

2. Gli enfiteuti o i loro aventi causa di quote di terre civiche assegnate ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 16 giugno 1927, n. 1766, affrancano il canone anche in assenza delle migliorie con istanza proposta al comune o alla comunità di abitanti.

3. Il capitale di affrancazione è pari al canone enfiteutico moltiplicato per 15.

4. Le obbligazioni per canoni inferiori a lire 100.000 si intendono estinte e le relative enfiteusi si considerano affrancate.

ART. 13.

(Abrogazioni – Regolamento di attuazione).

1. Sono abrogate le disposizioni dei regi decreti-legge 22 maggio 1924, n. 751, 28 agosto 1924, n. 1484, e 16 maggio 1926, n. 895, convertiti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e successive modificazioni, e le altre norme legislative e regolamentari, incompatibili con quelle recate dalla presente legge.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

DDL13-1510
Lire 500